Proposta di Decreto Ministeriale
CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE E COREUTICO NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE.

Note esplicative

La riforma dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale di danza, elevati al livello universitario sotto la comune denominazione di "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM) con la legge 508/1999 e, d'altra parte, l'istituzione dei licei musicali e coreutici e l'istituzione di corsi di pratica musicale nella scuola primaria, impongono la revisione dell'assetto degli esistenti corsi ad indirizzo musicale nella scuola media di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.
Con l'istituzione del liceo musicale e coreutico e la riforma dell'AFAM, i corsi ad indirizzo nel primo ciclo d'istruzione divengono infatti la sede primaria della formazione strumentale e coreutica di base.
Al fine di assicurare adeguati livelli in entrata nei costituendi licei musicali e coreutici, si rende così indispensabile il potenziamento dell'indirizzo musicale, l'estensione dei corsi alla scuola primaria e l'istituzione dell'indirizzo coreutico, attraverso un Decreto Ministeriale che prenda il posto del D.M. 201/1999, ormai superato in quanto concepito addirittura prima dell'emanazione della legge 508/1999 di riforma di conservatori e accademie.
E' di fondamentale importanza che nei predetti corsi sia, tra l'altro, assicurato uno *standard* qualitativo di insegnamento elevato, che programmi e articolazione oraria dell'insegnamento siano meglio precisati, che si aggiunga l'insegnamento di ulteriori strumenti e delle tecniche della danza, prima assenti.

In particolare, nella bozza di decreto che qui si allega:

1) viene specificato che i corsi a indirizzo musicale e coreutico nel primo ciclo d'istruzione, oltre a contribuire al progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali e le indicazioni per il curricolo per il primo ciclo, così come già specificato nel precedente DM 201/1999, costituiscono anche la sede primaria della formazione strumentale e coreutica di base, funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi nel liceo musicale e coreutico, nei conservatori di musica e nell'accademia nazionale di danza (art. 1);
2) i preesistenti corsi di strumento musicale nella scuola media di cui al D.M. 6 agosto 1999, n. 201, confluiscono nei corsi ad indirizzo musicale e coreutico di nuova istituzione, e vengono di conseguenza abrogati il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, e il D.M. 13 febbraio 1996 (art. 2);
3) per evitare che (come accade adesso) l'offerta formativa delle varie scuole si fossilizzi sempre attorno agli stessi strumenti, si stabilisce che sia un comitato formato dai rappresentati delle istituzioni musicali e coreutiche del territorio a determinare le specialità strumentali e l'attivazione o meno dell'indirizzo coreutico, conciliando le richieste della scuola con le esigenze del territorio e delle istituzioni musicali e coreutiche ivi presenti, e dando comunque priorità all'istituzione di insegnamenti assenti o scarsamente diffusi. Inoltre, per un'esigenza avvertita di maggiore flessibilità, viene stabilito che gli istituti scolastici sedi dei corsi possano chiedere l'attivazione di ulteriori e diversi insegnamenti, anche singoli. Il monitoraggio dei corsi è affidato all'Ufficio scolastico provinciale competente (art. 3);
4) allo scopo di assicurare elevati *standard* qualitativi di insegnamento, e per evitare (come spesso accade a normativa vigente) lo scadere dell'indirizzo musicale e coreutico in un mero e velleitario "laboratorio", si stabilisce un limite massimo di studenti che possono avere accesso ai corsi. Gli studenti vengono raggruppati in classi dedicate all'indirizzo,

mentre si affida all'autonomia delle scuole la scelta di cambiare di anno in anno la sezione dedicata. Si apre infine l'indirizzo alla frequenza degli alunni della scuola primaria (art. 4);

5) sempre allo scopo di assicurare elevati *standard* qualitativi di insegnamento si specifica il carattere individuale dell'insegnamento dello strumento; si affida ai docenti di musica l'insegnamento della teoria, ritmica e percezione musicale e della storia della musica; si stabilisce con precisione l'articolazione oraria dell'insegnamento dello strumento e della danza (artt. 5 e 6). Si lasciano tuttavia liberi gli organi collegiali della scuola di adeguare il modello organizzativo proposto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse (art. 7);
6) si ribadisce (in armonia con il D.P.R. 122/2009 sulla valutazione) che gli insegnanti di strumento musicale e di danza prendono parte alla valutazione periodica e finale, secondo le norme generali che regolano la valutazione nel primo ciclo e, sempre allo scopo di assicurare la qualità dell'insegnamento, si stabilisce che il voto inferiore al sei e la mancata o insufficiente frequenza alle lezioni comportano l'uscita dello studente dal corso. Ciò sana una situazione di grave ambiguità della normativa vigente, che sostanzialmente costringe a permanere nel corso ad indirizzo anche lo studente che non manifesti più alcun interesse per la disciplina e, d'altra parte, non dà alcuno strumento al docente per sanzionare la mancata o insufficiente frequenza, se non la bocciatura (art. 8);
7) si ribadisce altresì che in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo viene obbligatoriamente verificata la competenza musicale o coreutica raggiunta dallo studente, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e d'insieme, sia su quello teorico. Vengono a tale scopo previste apposite prove, teoriche e pratiche, da tenersi in giornata distinta dalle altre prove dell'esame di Stato, e il cui esito concorre alla formazione del voto complessivo dell'esame di Stato. Commissario esterno agli esami di Stato dovrà essere un docente di discipline musicali o coreutiche in servizio presso il liceo musicale e coreutico o istituzioni AFAM (art. 9);
8) si affida agli Uffici scolastici regionali la costituzione di reti territoriali, provinciali o interprovinciali, tra le scuole primarie sedi di corsi di pratica musicale, gli istituti comprensivi a indirizzo musicale e coreutico, i licei musicali e coreutici e le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, mediante specifici protocolli d'intesa (art. 10, comma 1);
9) si prevede la costituzione di un apposito comitato, composto da rappresentanti delle istituzioni musicali e coreutiche del territorio e dell'Ufficio scolastico regionale, cui fanno capo, tra l'altro: la determinazione dei criteri di scelta e la compilazione di apposite graduatorie degli istituti che fanno domanda di attivazione dei corsi; la determinazione degli indirizzi e delle specialità strumentali da attivare; la predisposizione di ulteriori e/o più specifici programmi delle singole discipline, fatti salvi gli obiettivi minimi stabiliti dall'Allegato A (art. 10, comma 2);
10) l'allegato A al decreto contiene le indicazioni generali, i programmi d'insegnamento e le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, sia per l'indirizzo musicale che per quello coreutico. In particolare, l'indirizzo musicale è stato completato con l'introduzione di altri strumenti, prima non previsti, ed è stato indicato con maggiore precisione il contenuto delle prove d'esame, prima lasciate alla pressoché totale discrezionalità del docente. Sono stati inoltre introdotti i programmi di insegnamento e d'esame delle tecniche della danza;
11) infine, all'allegato B, è stata prevista una nuova e più rigorosa tabella di valutazione per i titoli artistici dei docenti di strumento e di danza, che per la sua impostazione generale può essere di riferimento per tutti i docenti di discipline musicali e coreutiche (e in generale artistiche) di ogni ordine e grado di scuola.

Il Referente Nazionale CNAFAM
Domenico Piccichè

Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica
www.cnafam.weebly.com - cnafam@libero.it